

## **LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 29-09-1994 REGIONE PIEMONTE**

### **Ordinamento della professione di guida alpina**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 40 del 5 ottobre 1994

#### **Indice:**

Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

*Il Consiglio Regionale ha approvato.*

*Il Commissario del Governo ha  
apposto il visto.*

*Il Presidente della Giunta  
Regionale promulga la seguente  
legge:*

#### **ARTICOLO 10**

##### Specializzazioni

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) **speleologia**;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal Direttivo del Collegio nazionale delle guide.